

## ISTRUZIONI OPERATIVE

- Ai Produttori interessati
- Ai Centri di assistenza Agricola
- Ai Servizi dell'Agenzia
- E, p.c.
  
- Al Ministero delle Politiche  
Agricole Alimentari e Forestali
- A AGEA Coordinamento
- Alla Regione Autonoma della  
Sardegna– Assessorato  
dell'Agricoltura e Riforma Agro  
Pastorale
- Al RTI LEONARDO SPA LORO SEDI

**Oggetto: Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722.**

## 1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative illustrano le modalità per la corresponsione del ristoro previsto dal DM 8 luglio 2022 n. 305722 "Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e dalle Circolari di AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022 e n. 61895 del 19 agosto 2022.

Il DM 8 luglio 2022 n. 305722 ha disposto un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina.

Trattasi di un aiuto comunitario, cofinanziato a livello nazionale con riferimento alle disponibilità del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'aiuto è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.

Il plafond disponibile per l'aiuto in questione, ai sensi dell'art. 1 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, ammonta a complessivi € 144.350.064,00, così ripartito:

- € 48.116.688,00 quale aiuto comunitario ai sensi dell'art. 1 del Reg (UE) n. 467/2022;

- € 96.233.376,00 quale aiuto supplementare nazionale ai sensi dell'art. 2 del Reg (UE) n. 467/2022, che consente di aumentare la dotazione finanziaria fino al 200% dell'aiuto comunitario. Il cofinanziamento nazionale previsto dal citato Reg. (UE) n. 467/2022 trova copertura, come su indicato, nelle disponibilità del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2018 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014

- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
- Regolamento Delegato (UE) 2022/467 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli.

## 2.2 Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 final - rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of Regulation (EU) 1306/2013.

## 2.3 Base giuridica Nazionale

- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- Decreto 9 agosto 2018, prot. 7839 - Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.
- Circolare Agea prot. n. 6053 del 27 gennaio 2022 - Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2021.
- Circolare Agea prot. n. 28641 del 4 aprile 2022 - Art. 52 del reg. (ue) n. 1307/2013: sostegno accoppiato modificazioni e integrazioni alla circolare agea prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 - Campagna 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 - Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori.
- Circolare AGEA prot. n. 42318 del 10 giugno 2021 - Domanda unica 2021 – Modificazioni alla Circolare Agea Prot. n. 35277 del 13 maggio 2021
- Circolare AGEA prot. n. 48173 del 6 luglio 2021 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021.
- Circolare Agea prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la campagna 2021.

- Circolare Agea prot. n. 55600 del 9 agosto 2021: Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2022 n. 305722 – Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
- Circolare AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022 – Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722.
- Circolare AGEA n. 61895 del 19 agosto 2022 - Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722. Integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 60197 del 05.08.22.

## 2.4 Disposizioni ARGEA

- Istruzioni Operative n. 2 del 23 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021.
- Istruzioni Operative n. 10 del 14 maggio 2021- Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021.
- Istruzioni Operative n. 13 del 15 giugno 2021 - Domanda Unica 2021 – Modificazioni delle Istruzioni Operative n. 10 del 14 maggio 2021 - Proroga dei termini.
- Istruzioni Operative n. 22 del 22 ottobre 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Campagna 2021 - Criteri di controllo degli aiuti diretti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento.

### 3 BENEFICIARI DELL'AUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO

L'aiuto eccezionale, ai sensi dell'art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

- abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della domanda unica 2021. Tali sono gli agricoltori che hanno capi accertati, pur se l'effettiva e materiale erogazione del sostegno accoppiato sia ancora in corso;
- abbiano rispettato, nell'anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e non risultino applicate sanzioni di condizionalità per i predetti allevamenti;
- abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.

Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell'ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021 e s.m.i.

L'importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall'allegato "A" al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento come di seguito riportato:

| Calcolo contributo zootecnica<br>Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 - DM 8 luglio 2022 n. 305722 allegato "A" |                   |                                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DM 7 giugno<br>2018 n. 5465                                                                                      | Misura/intervento | Intervento specifico                                                                                                             | Contributo<br>a capo<br>(€) |
| Art. 20 - comma 1                                                                                                | M01/310           | Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità                                                                           | 44,1262                     |
| comma 6                                                                                                          | M02/311           | Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane                                                      | 100,0000                    |
| comma 9                                                                                                          | M03/312           | Bufale da latte                                                                                                                  | 60,0000                     |
| Art. 21 - comma 1                                                                                                | M04/313           | Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico                               | 85,0000                     |
| comma 3                                                                                                          | M18/314           | Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza | 95,0000                     |

| Calcolo contributo zootecnica<br>Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 - DM 8 luglio 2022 n. 305722 allegato "A" |                   |                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DM 7 giugno<br>2018 n. 5465                                                                                      | Misura/intervento | Intervento specifico                                                                                                                                       | Contributo<br>a capo<br>(€) |
| comma 5                                                                                                          | M20/322           | Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte | <b>44,7901</b>              |
| comma 7                                                                                                          | M05/315           | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi                                                                      | <b>22,6118</b>              |
| comma 9                                                                                                          | M19/316           | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi                                                                   | <b>36,7361</b>              |
| comma 9                                                                                                          | M19/317           | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità                                       | <b>36,7361</b>              |
| comma 9                                                                                                          | M19/318           | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura                                 | <b>36,7361</b>              |
| comma 9                                                                                                          | M19/319           | Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012                     | <b>36,7361</b>              |

**Il pagamento viene eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto.**

#### 4 CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO

Le domande pervenute nell'ambito della domanda unica 2021 all'Organismo Pagatore ARGEA che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 e s.m.i, vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

Il pagamento del ristoro è eseguito dall'OP ARGEA **entro il 30 settembre 2022**, ai sensi dell'art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722.

Nel caso di debiti iscritti nel Registro debitori, si applica l'ordinaria disciplina della compensazione.

#### 4.1 Verifiche di ammissibilità

Il pagamento è subordinato all'esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità indicate al precedente paragrafo 3.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

#### 4.2 Controlli antimafia (articolo 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per quanto concerne la verifica antimafia, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia per le domande di pagamento di importo superiore a € 150.000 euro. Ciò in analogia a quanto previsto per misure analoghe concernenti esclusivamente filiere animali.

L'aiuto eccezionale previsto dalle presenti istruzioni operative non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non inerisce né è calcolato in base a terreni agricoli.

Ai fini dell'individuazione del valore dell'aiuto bisogna considerare esclusivamente il pagamento dell'aiuto eccezionale senza sommarlo a quello già eseguito per il sostegno accoppiato previsto nell'ambito della domanda unica.

## 5 MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il pagamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006 che disciplina le modalità di pagamento a favore degli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata agli organismi pagatori riconosciuti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

I pagamenti sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali **indicati dai beneficiari per la domanda unica 2021** e agli stessi intestati e i relativi bonifici vengono eseguiti secondo gli standard e le regole di cui al Regolamento UE 260/2012.

L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

## 6 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

In riferimento all'erogazione dell'aiuto eccezionale, trova applicazione l'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 che dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno

di tali fondi.

## 7 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore ARGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARGEA è la seguente:  
[argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti – l'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti;
- Società – le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali - le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni - devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto

alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it));

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

## 8 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, ARGEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati;
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art. 15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei

procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore ARGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.**

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Arghittu

## Sommario

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | PREMESSA.....                                                               | 2  |
| 2   | RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                                 | 2  |
| 2.1 | Base giuridica Unionale.....                                                | 2  |
| 2.2 | Documenti di lavoro .....                                                   | 4  |
| 2.3 | Base giuridica Nazionale.....                                               | 4  |
| 2.4 | Disposizioni ARGEA .....                                                    | 5  |
| 3   | BENEFICIARI DELL'AIUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO .....                  | 6  |
| 4   | CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO .....                                     | 7  |
| 4.1 | Verifiche di ammissibilità.....                                             | 8  |
| 4.2 | Controlli antimafia (articolo 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)..... | 8  |
| 5   | MODALITA' DI PAGAMENTO.....                                                 | 8  |
| 6   | PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....                                            | 8  |
| 7   | POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) .....                                   | 9  |
| 8   | ACCESSO AGLI ATTI .....                                                     | 10 |